

ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, DI ATTREZZATURE E DI MATERIALE PER L'UFFICIO PER LE ESIGENZE DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

(CIG BC31DE56A0)

TRA

Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel seguito indicato come Amministrazione, codice fiscale 00543100580, con sede e domicilio fiscale in Via della Dataria, 96 – 00187 Roma, per la stipula del presente atto rappresentato dal Vice Segretario generale per l'amministrazione e il personale, nella persona del dott. ____, nato a ____ il ____, a ciò specificamente delegato e domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione

E

L'impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito indicata anche come "Impresa" o "Appaltatore", con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXXX n. XX, CAP XXXXX, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXXXX P.IVA XXXXXXXXXXXX, nella persona del legale rappresentante sig. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXX, le cui facoltà e attribuzioni nei riguardi dell'Impresa risultano dai documenti già prodotti o acquisiti nel corso della procedura,

PREMESSO CHE

- a) con Determina a contrarre prot. n. 45322 del 13 maggio 2026 si è stabilito di procedere all'affidamento della fornitura triennale di articoli di cancelleria, di attrezzature e di materiale per l'ufficio per le esigenze del Segretariato generale della Presidenza della repubblica;
- b) l'Amministrazione ha svolto una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55 del proprio Regolamento di amministrazione e contabilità (nel seguito anche RAC) e dell'art. 71 del Codice dei contratti pubblici, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) l'Amministrazione ha verificato in capo all'Impresa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dagli atti di gara e in particolare l'insussistenza delle cause di decadenza di cui agli artt. 94 e 95;
- d) l'Amministrazione ha acquisito l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

oppure

(essendo decorso il termine di cui all'art. 92 comma 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art 92 comma 3 del decreto citato)

con nota inviata in data ___/___/___ prot. n. ____, l'Amministrazione ha richiesto attraverso la Banca dati nazionale unica l'informazione di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- e) con atto n. xxxxxx del xxxxxx, è stata disposta a favore dell'Impresa l'aggiudicazione della suddetta procedura;
- f) l'Impresa ha prestato a favore dell'Amministrazione, la garanzia definitiva ai sensi dell'art.117 del d.lgs. n. 36/2023, costituita mediante polizza fidejussoria n. xxxxxxxxx;
- g) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente accordo quadro e dai suoi allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura negoziata sopra richiamata, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene pertanto remunerativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI
CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO

Art. 1.

(Premesse)

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

(Allegati)

- 2.1 Tutti i documenti di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Accordo quadro:

- 1) Capitolato speciale;
- 2) Offerta tecnica;
- 3) Offerta economica;
- 4) DUVRI;
- 5) Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 6) Modulo riguardante gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

- 2.2 Gli allegati di cui al precedente comma nonché gli atti e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, così come gli eventuali ulteriori documenti prodotti dall'Amministrazione e dall'Impresa nel corso della procedura di affidamento.

Art. 3.

(Disciplina applicabile)

- 3.1 L'esecuzione dell'Accordo è regolata dalle clausole del presente atto – che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa e che sostituiscono qualsivoglia intesa, verbale o scritta, anche se precedentemente intervenuta tra le parti – da quanto previsto dal capitolato speciale, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, nonché dai seguenti atti normativi:
- a) Decreto Presidenziale 22 dicembre 2016, n. 36/N (Regolamento di amministrazione e contabilità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per brevità indicato anche come RAC);
 - b) D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito per brevità "Codice");
 - c) D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - d) R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
 - e) L. 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, ove applicabile;
 - f) Regolamento (UE) 2016/679 nonché D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come recepito dal Decreto Presidenziale 15 novembre 2019 n. 66/N (Regolamento sul trattamento dei dati personali effettuato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica);
 - g) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - h) L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i) D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD);
 - j) Codice Civile e disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- 3.2 In caso di discordanza o contrasto tra le norme contenute negli atti e nei documenti prodotti dall'Amministrazione, le disposizioni devono essere interpretate in modo coerente con l'interesse pubblico perseguito e con il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023, nonché in modo da garantire la piena e regolare esecuzione del servizio.

Art. 4.

(Oggetto dell'Accordo)

- 4.1 Il presente Accordo quadro ha per oggetto la fornitura triennale di articoli di cancelleria, di attrezzature e di materiale per l'ufficio per le esigenze del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
- 4.2 La fornitura si intende comprensiva di ogni genere di imballaggio, trasporto, carico e scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerente alla consegna dei prodotti presso la sede del Segretariato generale del Compendio del Quirinale – Roma.
- 4.3 Il materiale oggetto della fornitura è individuato nel Capitolato speciale.
- 4.4 L'Amministrazione si riserva di richiedere, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, la fornitura di prodotti non contemplati nell'allegato Capitolato speciale.
- 4.5 L'appalto deve essere eseguito secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti dal presente Accordo e dal Capitolato speciale.

Art. 5.

(Decorrenza e durata)

- 5.1 L'Accordo quadro ha durata triennale e decorre dalla data della stipula.
- 5.2 Alla scadenza del triennio, l'Amministrazione si riserva di avvalersi dell'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, per la durata di un anno.
- 5.3 Ove, nel corso della durata del presente Accordo quadro, il valore degli ordinativi di fornitura emessi dall'Amministrazione raggiunga l'importo massimo indicato all'Art. 6, comma 1, l'Accordo quadro medesimo si intenderà concluso.
- 5.4 L'Impresa è tenuta ad eseguire gli ordinativi anche oltre la scadenza dell'Accordo quadro purché gli stessi siano emessi prima della citata scadenza.

Art. 6.

(Importo dell'Accordo quadro)

- 6.1 Il valore massimo del presente Accordo quadro è pari a complessivi € **xxxxxxx**, al netto dell'IVA.
- 6.2 Data la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza.
- 6.3 Il valore di cui al comma 6.1 costituisce il limite massimo complessivo degli ordinativi emettabili nell'ambito dell'accordo quadro. Resta fermo che l'Amministrazione non assume alcun obbligo di raggiungere tale importo, dipendendo l'esatto ammontare delle prestazioni dagli effettivi fabbisogni.
- 6.4 I quantitativi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura emessi di volta in volta secondo le esigenze dell'Amministrazione.
- 6.5 L'Amministrazione non garantisce un quantitativo minimo e un controvalore minimo di fornitura, né per singolo ordine, né per l'intera durata contrattuale, pertanto non può derivare alcun obbligo a carico dell'Amministrazione per effetto del valore stimato.
- 6.6 L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 120, comma 9, del Codice.

Art. 7.

(Ordinativi)

- 7.1 I beni oggetto della fornitura sono commissionati all'Impresa, secondo le esigenze e i fabbisogni dell'Amministrazione, mediante singoli ordinativi emessi dal Direttore dell'esecuzione.
- 7.2 In ciascun ordinativo sono indicati la tipologia e il quantitativo dell'articolo, il prezzo unitario e totale, nonché la struttura organizzativa interna del Segretariato destinataria degli articoli.

Art. 8.

(Consegna)

- 8.1 La consegna deve essere effettuata nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data dell'ordine.
- 8.2 Il materiale deve essere consegnato e scaricato a spese e cura dell'Impresa a piano strada, presso un fabbricato situato all'interno del Compendio del Quirinale, con ingresso in via della Dataria n. 96 o in via del Quirinale fronte n. 30 (zona a traffico limitato della città di Roma Capitale) di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30, con le modalità concordate con il direttore dell'esecuzione.
- 8.3 La consegna degli ordinativi deve avvenire in un'unica soluzione; non è prevista la consegna parziale di un ordinativo, salve eccezioni da concordare con il Direttore dell'esecuzione.
- 8.4 I prodotti consegnati devono essere confezionati e imballati secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato speciale.
- 8.5 Il Direttore dell'esecuzione o suo delegato, all'atto della consegna dei prodotti, accerta l'integrità degli imballaggi e la corrispondenza tra l'ordinativo e i prodotti consegnati, annota eventuali anomalie e firma con riserva il documento di trasporto. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna, il Direttore dell'esecuzione effettua una verifica puntuale del contenuto degli imballaggi al fine dell'eventuale gestione dei resi e formulazione di contestazioni. In caso di difformità rispetto agli ordinativi, l'Impresa è tenuta a sostituire o integrare gli articoli, a propria cura e spese, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal rifiuto, che sarà comunicato dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato.

Art. 9.

(Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro)

- 9.1 Il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo quadro è _____.
- 9.2 Allo stesso competono le attività di coordinamento, il controllo tecnico-contabile, le verifiche di conformità in corso di esecuzione e ogni altra attribuzione prevista dalla vigente normativa o dall'Accordo. Il Direttore potrà sempre agire anche tramite un suo delegato.
- 9.3 L'Amministrazione si riserva di modificare il nominativo del Direttore dell'accordo quadro dandone comunicazione all'Impresa.

Art. 10.

(Referente dell'Impresa)

- 10.1 L'Impresa comunicherà entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula dell'Accordo quadro il nominativo, i riferimenti telefonici e l'indirizzo PEC del proprio Referente, abilitato a rappresentare l'Impresa nei rapporti con l'Amministrazione, con funzioni di coordinamento, supervisione e controllo della fornitura e in conformità alle indicazioni del Direttore dell'esecuzione.
- 10.2 Il suddetto Responsabile per l'esecuzione dell'accordo quadro dovrà essere prontamente reperibile per qualsiasi necessità e dovrà, tra l'altro, avvertire immediatamente il Direttore dell'esecuzione di eventuali variazioni o ritardi nella fornitura.

Art. 11.

(Obblighi dell'Impresa – obblighi generali)

- 11.1 Sono a carico dell'Impresa, intendendosi interamente remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale così come descritto nel presente Accordo e relativi allegati, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasporto e consegna.
- 11.2 L'Impresa si impegna ad eseguire tutte le prestazioni dedotte nell'Accordo quadro a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
- 11.3 L'Impresa si impegna ad eseguire le prestazioni secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale, nonché a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona, corretta e immediata esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi

dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzate, per la destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione e/o da terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e dei terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. L'Impresa, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte per le esigenze istituzionali dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

- 11.4 L'Impresa garantisce l'Amministrazione ai sensi dell'art. 1490 c.c. per i vizi dei beni forniti.
- 11.5 L'Impresa assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione:
- ogni variazione rispetto ai requisiti richiesti dalla legge - in particolare di quelli di cui all'art. 94 e 95 del Codice, dal D.P. 36 N del 22/12/2016, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell'accordo quadro;
 - eventuali variazioni nell'assetto giuridico e organizzativo dell'Impresa.
- 11.6 L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
- 11.7 L'Impresa si impegna a non utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.
- 11.8 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'accordo quadro ai sensi e con le modalità di cui all'art. 122 comma 3, del D.lgs. n.36 del 2023.

Art. 12.

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

- 12.1 L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio

carico tutti gli oneri relativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.

Art. 13.

(Obblighi derivanti dalle norme inerenti la sicurezza sul lavoro)

- 13.1 È accluso al presente Accordo il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii e l'impresa dichiara di averlo letto e di accettarlo integralmente come parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Ove nel corso della vigenza contrattuale dovessero essere censiti nuovi rischi da interferenze, si procede all'aggiornamento del DUVRI che, nella nuova versione, diviene parte integrante del presente Accordo.
- 13.2 L'Impresa garantisce di aver opportunamente istruito i propri dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni al fine di tutelarne la relativa sicurezza.
- 13.3 L'Impresa si impegna ad adottare, a proprio carico, tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi in relazione alla tipologia di attività svolta dai propri addetti ed in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ottemperando con ciò a tutte le prescrizioni di legge, al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali ed amministrative, esonerando e tenendo indenne in tal senso l'Amministrazione, tenendo i propri addetti informati sui rischi specifici delle attività che svolgono, mettendoli a conoscenza dei rischi specifici e dei contenuti della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza.
- 13.4 L'Impresa ribadisce espressamente l'impegno a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti nonché da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
- 13.5 In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice.

Art. 14.

(Personale addetto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali)

- 14.1 Il personale adibito alle consegne deve essere di pieno gradimento dell'Amministrazione. Per tale motivo, lo stesso potrà accedere alle sedi dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione dell'Impresa all'Amministrazione dei nominativi del personale incaricato alla consegna e delle targhe e tipologia dei mezzi utilizzati per il trasporto, entro 2 (due) giorni lavorativi precedenti alla consegna.
- 14.2 Il preventivo assenso dell'Amministrazione alle suddette richieste di accesso è pienamente discrezionale ed insindacabile.
- 14.3 L'Impresa deve servirsi, in ogni caso, di personale che abbia ricevuto il previsto assenso all'ingresso e non può in alcun modo far accedere nei luoghi oggetto delle prestazioni contrattuali persone alle quali sia stato vietato l'ingresso.
- 14.4 L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione dei dipendenti dell'Impresa che risultassero inidonei, incapaci o manifestassero comportamenti scorretti o condotte oggettivamente incompatibili con il prestigio, il decoro, la sicurezza e il buon andamento dei luoghi istituzionali in cui il servizio è svolto, tali da determinare una situazione di incompatibilità ambientale, anche a tutela dell'ordine e della sicurezza. La richiesta di sostituzione è formulata per iscritto ed è adottata nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta inviando la comunicazione di cui al comma 14.1. La richiesta di sostituzione è rivolta esclusivamente all'Impresa che resta unico soggetto titolare dei poteri datoriali e organizzativi sul personale.

Art. 15.

(Danni e responsabilità civile)

- 15.1 L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 del codice civile.
- 15.2 L'Impresa, per tutta la durata dell'Accordo quadro, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, causato a persone o beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, arrecato dal proprio personale o dai rispettivi automezzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze derivanti e/o connesse all'esecuzione del presente accordo quadro.

Art. 16.

(Divieto di subappalto)

16.1 L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna delle attività oggetto delle prestazioni di cui al presente Accordo e, pertanto, è vietato il subappalto.

OPPURE

Art. 16

(Subappalto)

16.1 L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito dal D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16.2 L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le prestazioni.

16.3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo i requisiti richiesti dalla legge ed in particolare di quelli previsti dal D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, dal D.P. 22.12.2016 n. 36/N e dagli atti di gara, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni agli stessi affidate.

16.4 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 17.

(Garanzia definitiva)

17.1 L'Impresa ha prestato, a favore dell'Amministrazione, la garanzia definitiva costituita ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice. I relativi elementi identificativi sono richiamati nelle premesse.

17.2 L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della richiesta

dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo quadro.

17.3 Per quanto non espressamente previsto, si applica il richiamato art. 117 del Codice.

Art. 18.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

18.1 L'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. in ordine a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

18.2 L'Impresa si impegna ad utilizzare per tutte le transazioni relative al presente accordo quadro (comprese le eventuali transazioni verso i propri subcontraenti) il codice CIG riportato in epigrafe, il/i conto/i corrente/i dedicato/i - sul/i quale/i possono operare le sole persone appositamente delegate.

18.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro.

Art. 19.

(Corrispettivi, fatturazione e pagamento)

19.1 I prezzi unitari dei beni oggetto dell'appalto, al netto dell'IVA - comprensivi dei costi di imballaggio, trasporto e consegna - sono quelli offerti in sede di gara e indicati nell' Allegato "Offerta economica" al presente Accordo quadro.

19.2 Nel caso in cui l'Amministrazione richieda forniture ulteriori di cui all'art. 4.4, l'Impresa deve presentare apposito preventivo nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. Il preventivo deve contenere il riferimento alla richiesta, l'elenco dei prodotti, i marchi relativi, il prezzo unitario e complessivo. Il preventivo viene sottoposto al giudizio di congruità del Direttore dell'esecuzione che, se favorevole, formulerà apposito ordinativo ai sensi dell'art. 7. La congruità del prezzo sarà valutata dal Direttore dell'esecuzione sulla base dei prezzi unitari offerti per prodotti analoghi, listini ufficiali, prezzi Consip/MEPA o altre convenzioni pubbliche comparabili, consultazioni di mercato documentate ovvero precedenti forniture analoghe.

19.3 I corrispettivi saranno liquidati a seguito di ogni ordine.

19.4 Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) ed inviate al Servizio che ha emesso l'ordine o gli ordini, con i seguenti riferimenti:

- Codice Univoco IPA: T7LOØ9 (T sette L O zero nove)

- Denominazione Ente: Presidenza della Repubblica (Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica)
- Partita IVA: 00543100580
- Nome dell'Ufficio: Servizio gestione amministrativa

- 19.5 I pagamenti dei corrispettivi contrattuali sono disposti entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della fornitura.
- 19.6 L'Amministrazione è altresì soggetta al regime della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, nelle fatture elettroniche deve essere apposta l'annotazione "scissione dei pagamenti", a margine dell'importo dell'IVA, ove applicabile.
- 19.7 L'Impresa si impegna ad emettere fatture all'Amministrazione complete del riferimento CIG relativo al presente Accordo quadro.
- 19.8 Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell'Impresa, l'Amministrazione procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6, del Codice.
- 19.9 Alla scadenza del contratto sarà emesso un certificato di verifica di conformità per la fornitura di beni, cui è subordinato lo svincolo della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 8 del Codice.
- 19.10 Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Per la determinazione della variazione dei prezzi si utilizza l'indice – individuato ai sensi dell'all. II.2-*bis* del Codice – PC [09541] *Articoli di cartoleria*, riferito al CPV 30199000-0, monitorato su base semestrale. In caso di mancata pubblicazione del predetto indice da parte dell'ISTAT si utilizza in sua sostituzione il più generale *Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)*, monitorato su base semestrale. La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Art. 20.

(Divieto di cessione dell'Accordo quadro e cessione del credito)

- 20.1 Il presente accordo quadro non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 del Codice, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore dell'accordo disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice.

20.2 È vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo.

Art. 21.

(Penali)

21.1 I seguenti casi di inadempimento, per cause imputabili all'Impresa, comportano l'applicazione delle penali di seguito indicate:

- a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di consegna verrà applicata una penale dell'1% del valore dell'ordine. Qualora la consegna avvenga entro i termini previsti ma sia parziale, la stessa penale verrà applicata sull'importo corrispondente al valore complessivo degli articoli mancanti;
- b) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per la sostituzione di uno o più articoli difformi rispetto all'ordine o difettosi, si applica una penale pari al 10% del valore degli articoli rifiutati.
- c) la mancata comunicazione del nominativo e dei recapiti del referente d'Impresa oltre i 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del contratto comporterà applicazione di una penale giornaliera pari € 20,00. Si incorrerà nella stessa penale qualora, in caso di assenza e impedimento del referente, non sarà indicato tempestivamente, ed in ogni caso non oltre i tre giorni consecutivi, il nominativo di un sostituto con comunicazione scritta.

21.2 Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni dell'Impresa nei termini, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accoglierle, quest'ultima applica le penali.

21.3 Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni corrispondenti all'importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento eventualmente, sui pagamenti successivi. L'Amministrazione avrà, in ogni caso, la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Impresa, nonché di rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 17 dalla medesima prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo dell'Impresa di provvedere, con le modalità di cui all'art. 17, comma 17.2, alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.

- 21.4 L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 21.5 Le parti prendono atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente accordo quadro nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
- 21.6 Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% dell'importo contrattuale di cui all'art. 6, l'Amministrazione risolve l'accordo quadro ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22.
- 21.7 Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Impresa, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto.

Art. 22.

(Clausola risolutiva espressa)

22.1 L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante invio di apposita comunicazione via PEC nei seguenti casi:

- qualora l'Impresa non sia più in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- qualora l'Impresa abbia rilasciato false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai sensi dell'art. 75, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
- nel caso in cui l'Impresa sia sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate all'Impresa superi il 10% del corrispettivo complessivo massimo dell'accordo quadro;
- nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 15 (Danni e responsabilità civile);
- nel caso di violazione del divieto di subappalto di cui all'art. 16 (Subappalto);
- nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 17 (Garanzia definitiva);
- nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

- nel caso di violazione dei divieti di cui all'art. 20 (Divieto di cessione dell'Accordo quadro e cessione del credito);

- nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 24 (Obbligo di riservatezza).

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo ai sensi dell'art. 122 comma 5, del Codice.

22.2 In tutti i casi di cui al comma 1, l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

22.3 L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 122, comma 1, del Codice potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle condizioni proposte in sede di offerta.

22.4 Resta fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, in quanto compatibile.

Art. 23.

(Recesso)

23.1 L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente Accordo quadro, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, reso in forma scritta e trasmesso via PEC.

23.2 In caso di recesso l'Amministrazione tiene indenne l'Impresa nelle forme e nei modi previsti dall'art.123 del Codice. L'Impresa rinuncia fin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria nonché ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 cod. civ.

23.3 Decorso il termine di 20 (venti) giorni solari dall'esercizio del diritto di recesso, l'Impresa dovrà procedere a cessare ogni attività, avendo cura di non arrecare danno alcuno all'Amministrazione.

Art. 24.

(Obbligo di riservatezza)

- 24.1 L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
- 24.2 È vietato effettuare riprese audiovisive o fotografiche all'interno dei luoghi di esecuzione del contratto. È altresì vietata ogni forma di loro diffusione, anche tramite social network.
- 24.3 L'Impresa si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia dei locali dell'Amministrazione all'interno dei quali è tenuto all'erogazione dei servizi.
- 24.4 Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
- 24.5 L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note e elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto, nonché riprese audiovisive e/o fotografiche. In tali casi, fermo l'obbligo, ove possibile, di interrompere e rimuovere senza indugio la condotta illecita, l'Amministrazione risolve il contratto e ha titolo ad ottenere il risarcimento del danno subito.
- 24.6 Fermo restando l'obbligo a non utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, l'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

Art. 25.

(Trattamento dei dati personali)

- 25.1 I dati raccolti nell'ambito delle attività amministrative derivanti dal presente accordo quadro saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003, così come recepito dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con il D.P. 15 novembre 2019 n. 66/N.
- 25.2 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Capo pro tempore del Servizio da cui dipende l'esecuzione del presente accordo quadro.

Art. 26.

(Spese ed oneri contrattuali)

- 26.1 Sono a carico dell'Impresa tutte le eventuali spese relative alla gestione amministrativa del presente accordo quadro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi genere ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'Amministrazione.
- 26.2 È prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Art. 27.

(Foro competente)

- 27.1 Tutte le eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa relative all'esecuzione del presente accordo quadro, afferenti la sfera degli interessi legittimi e/o dei diritti soggettivi, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri di cui all'art. 213 del Codice.

Il presente atto composto da xx pagine e dagli allegati di seguito elencati viene letto approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Allegati:

- 1) Offerta tecnica;
- 2) Offerta economica;
- 3) DUVRI;
- 4) Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- 5) Modulo riguardante gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

per l'Impresa
il Rappresentante legale
(sig. _____)
(Firmato digitalmente)

per l'Amministrazione
Il Vice Segretario Generale per
l'amministrazione e il personale
(dott. _____)
(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto sig. _____, in qualità di legale rappresentante dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

L'Impresa, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 11 (Obblighi dell'Impresa – obblighi generali)

Art. 12 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

Art. 15 (Danni e responsabilità civile)

Art. 16 (Subappalto)

Art. 19 (Corrispettivi, fatturazione e pagamento)

Art. 20 (Divieto di cessione dell'Accordo quadro e cessione del credito)

Art. 23 (Recesso)

Art. 27 (Foro competente)

per l'Impresa
il Rappresentante legale
(sig. _____)
(Firmato digitalmente)